

DISEGNO DI LEGGE N° 8

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° ~~103~~ II Legislatura

"MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20/12/1973, N° 26,
RECANTE - NORME IN MATERIA DI CIRCOSCRIZIONI
COMUNALI -".

Approvato dalla G.R. nella seduta del 28/1/1980.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

DISEGNO DI LEGGE



MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20/12/1973, n. 26, RECANTE
" NORME IN MATERIA DI CIRCOSCRIZIONI COMUNALI".-

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

La L.R. n. 26 del 20/12/1973, recante norme in materia di circoscrizioni comunali, al 1° comma dell'art. 2 - intitolato costituzione di nuovi comuni - stabilisce che una o più frazioni possono essere erette in comune autonomo purchè abbiano una popolazione di n. 2.000 abitanti residenti.

Il dibattito che in questi ultimi anni si è sviluppato intorno al tema delle autonomie locali ha rilevato un diffuso giudizio sfavorevole nei confronti dei comuni piccolissimi i quali, è evidente, non possono avere i mezzi sufficienti per far funzionare efficacemente i pubblici servizi. Appare corretto pertanto evitare, che, in attesa della riforma generale, si comprometta ulteriormente la situazione con la creazione di nuove minuscole entità ed introdurre il limite minimo di 5.000 abitanti per l'erezione in comune autonomo di una frazione, anche in conformità a quanto disposto dall'art. 16 del D.P.R. n° 616/'77.-

REGIONE PUGLIA

ART. 1

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 20/12/1973, n. 26 è sostituito dal seguente:

Possono essere costituite in comune autonomo una o più frazioni che abbiano una popolazione complessiva residente non inferiore a 5.000 abitanti, dispongano di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi e siano preparate dal capoluogo del comune cui appartengono.

E' necessario altresì che la parte residua del comune da cui la frazione si distacca abbia anch'essa una popolazione residente non inferiore a 5.000 abitanti e disponga di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.

ART. 2

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.-

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Costi-
liare permanente il 2-2-80